

TUTELA LEGALE

marzo 2006



In questo numero

- **Consuntivo 2005 e prospettive 2006**
- **Codice delle assicurazioni e indennizzo diretto**
- **Ampliato il concetto di legittima difesa**
- **Giustizia ancora troppo lenta**
- **ARAG e il codice delle assicurazioni**

Nel settore alimentare le aziende hanno sempre più bisogno di Tutela

Direttore Editoriale:
Ole Neuhaus**Direttore Responsabile:**
Giovanni Nenz**Segreteria di Redazione:**
Consuelo Congiu
ufficio.stampa@arag.it**Redazione:**
Giovanni Bernardi | Francesca Breda
Consuelo Congiu | Elisa Drezza
Olivia Flaim | Luca Massagrande
Rocco Luigi Matarazzo | Giorgia Nalin
Giovanni Nenz | Fabio Picariello
Giulia Venturelli | Pierachille Zinelli**Pubblicazione trimestrale**
Aut. Trib. Verona n.1685 - 30.11.2005**Grafica, impaginazione e stampa:**
AdressCommunications S.p.A.
Bussolengo VR**Versione PDF:**
<http://www.arag.it/it/news/magazine.php>**Editore:****TUTELA LEGALE**
Più forza alle vostre ragioniARAG Assicurazioni S.p.A.
Viale delle Nazioni, 9 | 37135 Verona VR
Tel.: 045 8290411 | Fax.: 045 8290449
e-mail: arag@arag.itARAG aderisce al Comitato Italiano
dell'Assicurazione di Tutela Legale

CONSUNTIVO 2005 E PROSPETTIVE 2006

Il Ramo Tutela Legale continua a crescere ad un ritmo molto superiore rispetto alla media dei Rami Danni. In base ai dati disponibili ad oggi, per il 2005 si può prevedere un trend che si assesterà su una percentuale di incremento compresa tra il 10,5% e l'11,5%. Per quanto riguarda ARAG Italia, il bilancio 2005 si può considerare molto positivo: con 46,717 milioni di euro la raccolta premi della Compagnia è cresciuta del 13,5%.

Significativa è stata la crescita del Canale Diretto che, con 22,208 milioni di euro, ha registrato un incremento del 18,2% sul 2004. Per ottenere tale crescita, superiore alla media di mercato, è stata posta molta attenzione alla razionalizzazione dei punti di vendita. Nel Canale Indiretto abbiamo registrato una crescita, realizzata con le Compagnie nostre Partner in riassicurazione, particolarmente importante che ha inciso in modo significativo sul risultato complessivo.

Per quest'anno il mercato ci proporrà uno scenario con ancora ampi spazi da occupare, dove la competizione verrà giocata sulle idee, sull'innovazione e sul servizio.

La sfida di ARAG per il 2006 sarà, per questo, incentrata soprattutto sull'inno-

vazione con l'introduzione di una diversa ed originale modalità di vendita che permetterà ai nostri Agenti e Broker di avvicinare in modo più "FACILE" nuovi clienti. Confermiamo inoltre la strategia di puntare fortemente sui nostri Intermediari attraverso investimenti consistenti in formazione ed in iniziative commerciali locali, con l'obiettivo di offrire un servizio eccellente, che sia percepito come tale anche dal cliente finale.

Con la certezza che il 2006 sarà per tutti noi, Partner ed Intermediari, un anno di grandi successi, desideriamo ringraziare in questa sede tutti coloro che sono stati protagonisti del risultato relativo all'esercizio concluso. ● **Rocco Luigi Matarazzo**

FACILE ARAG. La tecnologia al nostro servizio

In questi giorni stiamo distribuendo ai nostri Agenti e ai Broker con cui collaboriamo FACILEARAG, un sistema davvero unico ed innovativo per l'emissione delle nostre polizze.

In questa fase di lancio lo proponiamo per la vendita del prodotto Circolazione Protetta che, fra gli altri, più si presta ad un abbinamento automatico con la polizza RCA ma, se il sistema piacerà, potremo estenderne l'utilizzo anche ad altri prodotti.

Con FACILEARAG i nostri punti vendita potranno raggiungere il maggior numero possibile di Clienti in maniera più veloce e, soprattutto, più economica. Inoltre, FACILEARAG è compatibile con il software già utilizzato dal punto vendita, quindi non serve una formazione specifica: si può utilizzare subito, seguendo le regole del proprio software.

Non ci resta che provare per credere!

Sfida per l'Africa – ADVENTURE 2005



Si è conclusa il 31 dicembre scorso la gara di produzione riservata ai nostri Agenti.

Vincono a pari merito ben due viaggi ciascuno l'agenzia Euroassifin di Torino, coordinata da Riccardo Berta, che per la seconda volta si aggiudica il premio finale, l'agenzia SAM di Bergamo dei fratelli Mazzoleni, ormai alla terza vittoria consecutiva e l'agenzia Alberto De Liguori & Partners di Roma che lavora con noi da solo un anno.

Complimenti per i risultati raggiunti!

Francesca Breda

Codice delle Assicurazioni e indennizzo diretto

Quali vantaggi per l'assicurato?



Lo scorso 16 febbraio si è svolto a Roma, presso il Cnel, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, un convegno organizzato dal Comitato Italiano dell'Assicurazione di Tutela Legale (www.comitato.it), da Adiconsum e da Uea, dal titolo: "Codice delle Assicurazioni: il risarcimento diretto e le nuove sfide del settore assicurativo".

Il Codice delle Assicurazioni ha introdotto significative novità, apprezzate dai consumatori, ma contestate da alcune organizzazioni professionali. Il Convegno è stata un'occasione di confronto veramente speciale

per consumatori, compagnie di assicurazione, avvocati e istituzioni, intervenuti in gran numero all'appuntamento e tutti rappresentati ai massimi livelli. Erano infatti presenti: Giancarlo Giannini presidente dell'Isvap, Fabio Cerchiai presidente dell'Ania, Paolo Landi segretario generale di Adiconsum, Daniela Primicerio presidente di Cncu, Elio Pugliese presidente di Uea, Guido Alpa presidente del Consiglio Nazionale Forense, Paola Boscaini vicedirettore generale di Cattolica Assicurazioni e il nostro amministratore

delegato Ole Neuhaus in veste di presidente del Comitato italiano dell'Assicurazione di Tutela Legale.

La posizione delle associazioni dei consumatori è chiara: il risarcimento diretto è da attuare senza rinvii pretestuosi perché può consentire una significativa riduzione delle tariffe (che Adiconsum stima in circa il 10 per cento).

Il prezzo, però, ha affermato **Paolo Landi** "non deve andare a discapito del risarcimento, la concorrenza deve attuarsi attraverso le tariffe e il servizio, non attraverso la corsa al risarcimento più basso".

A Paolo Landi ha fatto eco **Daniela Primicerio** che ha sottolineato "come sia necessario però un criterio di quantificazione preventiva del beneficio che l'assicurato potrà ottenere, per questo il Cncu ha avanzato una precisa proposta di emendamento al regolamento di attuazione (a integrazione dell'art14)".

Sul fatto che l'applicazione dell'indennizzo diretto possa e debba portare a una riduzione del premio sembrano essere tutti d'accordo, a cominciare dal presidente dell'Isvap, **Giancarlo Gian-**

nini che si è detto molto favorevole all'introduzione del nuovo meccanismo di liquidazione diretta dei danni da parte della compagnia del danneggiato e ha garantito "che l'Istituto sarà operativo a supporto dell'attuazione".

Quali benefici? Il presidente dell'Ania, **Fabio Cerchiai** vede essenzialmente due tipi di benefici. Il primo, di tipo quantitativo, consisterà appunto nella riduzione delle tariffe assicurative "perché l'indennizzo diretto elimina i costi impropri e non necessari a un equo risarcimento". Il secondo beneficio, di tipo qualitativo, porterà al miglioramento del sistema Rca (inteso non solo come imprese di assicurazione e assicurati, ma anche come intermediari, consulenti, artigiani e professionisti e authority), e di ciò saranno garanti le compagnie.



Paola Boscaini e Elio Pugliese



Fabio Cerchiai



I tempi della giustizia sono lunghi (vedi a questo proposito il nostro articolo a pagina 6), ben venga quindi il tentativo di abbreviare i tempi dell'amministrazione della giustizia attraverso i procedimenti stragiudiziali. Ma attenzione, ha sottolineato **Guido Alpa**, presidente del Consiglio nazionale forense; ciò che l'avvocatura contesta sono le modalità. "Nell'attuale formulazione", spiega Alpa, "il regolamento, equipara i danni alle cose con i danni alle persone, mentre ogni disciplina deve passare attraverso una graduatoria di valori. I diritti della persona sono costituzionalmente garantiti ed è del resto proprio sul bene della persona che si incentra tutto il nostro ordinamento".

Ole Neuhaus che, ricordiamo, è intervenuto in qualità di presidente del Comitato Italiano dell'assicurazione di Tutela Legale, ritiene che in sede di liquidazione del danno al proprio assicurato, l'impresa potrà incorrere in un vero e proprio conflitto di

Cerchiai ha ricordato come la procedura di indennizzo diretto "costituisca una fase stragiudiziale con finalità conciliativa che vede coinvolti esclusivamente danneggiati e imprese di assicurazione". Nel momento in cui il danneggiato accetta, nei termini previsti dalla procedura, la proposta della compagnia, ogni eventuale compenso per consulenze professionali richieste dall'assicurato, secondo Cerchiai, deve restare fuori dalla somma stabilita per il risarcimento.

Elio Pugliese, presidente Uea, da parte sua ha sottolineato l'anomalia tutta italiana che si registra negli incidenti stradali. "I sinistri del ramo auto in Italia ammontano all'incirca a 15 mila milioni di euro ed incidono per il 65% sul totale dei rami danni. Il 21% di questi sinistri riguarda i danni fisici (contro tassi euro-

pei compresi tra il 10% e il 12%) e rappresenta oltre il 60% del costo totale dei sinistri Rc auto". Inoltre, continua Pugliese, "nell'80% dei casi di danni da lesione c'è l'intervento dei legali che, insieme ai carrozzieri, ai medici, agli studi di infornistica e alla burocrazia rappresentano l'anello debole del sistema liquidativo con indubbi riflessi sui successivi costi di copertura. Altri fattori che determinano l'incremento nel costo medio dei sinistri sono le frodi assicurative (3% dei sinistri auto) e lo scarsissimo ricorso alla procedura di conciliazione".



Giancarlo Giannini

interessi. Infatti, se da un lato la compagnia si occuperà di assistere il danneggiato, dall'altro, in sede di liquidazione "cercherà di provvedere a liquidare il minimo possibile".

"E' una questione di ruoli", sottolinea Neuhaus, "l'assisten-

za al danneggiato significa fornire un servizio diverso dalla gestione sinistri Rca (così come viene stabilito dalla direttiva sulla Tutela Giudiziaria 87/344/Cee del giugno 1987). Se, al verificarsi di un sinistro questa separazione non risulterà del tutto chiara all'assicurato, ci potrà essere un grave problema di credibilità sia per le compagnie, che per i loro agenti e per i broker, con conseguenti costi altissimi: un cliente senza fiducia è un cliente perso".

Dal convegno di Roma sono emerse opinioni diverse in tema di risarcimento diretto. Bisognerà attendere i prossimi mesi per vedere se sarà possibile trovare un punto di incontro.

● **Giovanni Nenz**



Paolo Landi e Fabio Cerchiai

Modificato e ampliato il concetto di legittima difesa

Lo scorso 24 gennaio è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati il disegno di legge n.1899, con la "Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio".

Senza voler entrare nel merito di un provvedimento legislativo tanto discusso quanto discutibile, che a poche ore dall'approvazione definitiva in Parlamento, già trovava un drammatico riscontro nella realtà veronese, vorremmo brevemente soffermarci sui concetti di proporzionalità nella legittima difesa, sulla successione delle leggi penali e, infine, sulle ricadute che simili modifiche possono avere anche nell'applicazione delle garanzie di polizza. La scriminante della legittima difesa è da sempre legata ai concetti di costrizione, necessità, immediatezza e attualità del pericolo: sempre che "la difesa sia proporzionata all'offesa", precisa l'articolo 52 del codice penale. La reazione, cioè, deve

essere proporzionata sia alla gravità dell'azione, sia alla consistenza dell'interesse leso. Da qui il costante orientamento giurisprudenziale, teso a non giustificare la lesione in risposta alla realizzata o (a maggior ragione) minacciata lesione di interessi meramente patrimoniali.

La modifica, invece, interviene definendo una "presunzione di proporzionalità", qualora taluno faccia uso di un'arma (legittimamente detenuta) anche al fine di difendere

i beni propri o altrui, quando chi commette il reato non desiste e vi sia pericolo di aggressione.

Quali conseguenze si avranno, in un simile scenario? Che anche soggetti già ritenuti rei di eccesso di legittima difesa potranno

fruire di questa nuova presunzione di legge, sempre che abbiano agito in presenza dei requisiti previsti (violazione di domicilio, mancata desistenza e pericolo di aggressione). Questo, per applicazione del criterio generale secondo il quale nessuno

può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali (art. 2 Codice Penale).

L'assoluzione, una volta accertato che "il fatto non costituisce reato", può portare all'attivazione della clausola cosiddetta "penale doloso", con conseguente copertura delle spese legali sostenute per la difesa durante l'intero procedimento penale. ● **Pierachille Zinelli**



L'Arena del 28.01.06

Nel settore alimentare le aziende hanno sempre più bisogno di Tutela

Un'importante azienda del trevigiano che si occupa di lavorazione e pastorizzazione delle uova, nel mese di novembre del passato anno subisce un'ispezione da parte della Guardia di Finanza, della Polizia provinciale e dell'Arpav (l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto).

Durante i controlli, nel centro adibito alla sgusciatura delle uova viene riscontrata una violazione in materia di igiene alimentare: i gusci, infatti, vengono convogliati all'interno di una macchina centrifuga strettamente connessa al ciclo produttivo, entrando così in contatto con il contenuto delle uova. Una procedura, questa, contraria a quanto stabilito dalle norme sanitarie e la violazione commessa dall'azienda modenese prevede sanzioni amministrative molto onerose, oltre a sanzioni penali a carico del legale rappresentante.

L'azienda può però contare su una poliz-

za Attività Protetta stipulata con ARAG, che garantisce l'assistenza legale anche nei casi di inosservanza degli obblighi e inadempimenti previsti dal D.Lgs 155/97 (sicurezza e igiene alimentare) e delle altre disposizioni, normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare.

Più precisamente le garanzie vengono prestate a tutela del titolare dell'industria alimentare e del responsabile delegato dal titolare in quanto dipendente



dell'azienda nei seguenti casi:

- sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie.

E' da evidenziare che il D.Lgs 155/97 prevede severe sanzioni di carattere penale ed amministrativo nell'ambito dell'igiene alimentare ed è destinato a tutte le industrie alimentari che si occupano della preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita e somministrazione dei prodotti alimentari. Una polizza che assicuri assistenza legale è perciò di grande importanza per le aziende. ● **Luca Massagrando**

Giustizia ancora troppo lenta

Aperto l'anno giudiziario 2006

“L'Italia ha il primato del numero dei giudici e, nonostante ciò, abbiamo anche il record di lunghezza dei processi”, ha commentato il presidente della Cassazione Nicola Marvulli, in occasione della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2006, cui fa da sfondo una giustizia perennemente in crisi, incapace di liberarsi della sua patologica lentezza. Basti pensare che dal 1960 i “nuovi procedimenti” stimati in 1.000.000 sono diventati nel 2001 3.670.000.

Siamo il popolo più litigioso dell'Unione Europea e preferiamo ricorrere sempre e soltanto al giudice, anche quando risulta possibile e forse più conveniente l'utilizzo di apposite strutture di mediazione. Contro i “processi lumaca”, mentre il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha rimesso sotto sorveglianza la giustizia italiana, i singoli cittadini non sono certo attori passivi. Aumentano le richieste di danni, in forza della legge Pinto, contro l'irragionevole durata dei processi. Solamente in Cassazione, competente in secondo grado, i ricorsi sono raddoppiati passando dai 1.157



del 2004 ai 2.134 di novembre 2005. La somma che il Ministero della Giustizia deve risarcire oggi ai cittadini ammonta già a circa 10 milioni e 800 mila euro, ma

non sempre viene pagata per mancanza di fondi. E non diminuendo la durata media dei procedimenti civili e penali, questa cifra è destinata ad aumentare nel 2006.

Per quanto riguarda la giustizia penale, rispetto al 2004 si è verificato un leggero calo del numero dei reati denunciati, anche se la “qualità” degli stessi peggiora. Ad esempio, cresce la criminalità organizzata, dilagano le rapine in villa ed aumentano le violenze sessuali tra le mura domestiche.

In questo scenario, il singolo cittadino tenta di far valere i propri diritti e una polizza di Tutela Legale rappresenta indubbiamente un ulteriore punto di forza. Consente, infatti, di rivolgersi senza spese ad un professionista che non solo sappia utilizzare i migliori strumenti legislativi a disposizione, ma possa anche suggerire, quando ciò sia possibile, il ricorso a soluzioni di conciliazione o arbitrato alternative alla giustizia ordinaria. In grado, quindi, di garantire quella celerità di giudizio che oggi sembra un valore irraggiungibile.

● **Fabio Picariello**

LE CAUSE CIVILI		Anno 2005
+ 14,8%	Cause civili davanti ai Giudici di Pace	
+ 1,8%	Cause civili davanti ai Tribunali	
+ 28,5%	Cause civili davanti alle Corti d'Appello	
35 Mesi	Durata media dei processi civili di primo grado	
65 Mesi	Durata media dei processi civili d'appello	

LA GIUSTIZIA PENALE		Anno 2005
2.855.372	Il numero dei delitti denunciati, - 1% rispetto al 2004	
50%	La metà dei delitti denunciati nel 2004 è rimasta impunita perché l'autore è ignoto	
- 6,7%	I nuovi processi penali sono in calo rispetto al 2004	
360	La durata media in giorni delle Indagini Preliminari	

Nuove opportunità per un servizio legale specializzato

Questo focus sul Codice delle Assicurazioni mi offre l'opportunità di parlarvi della modifica più significativa per il nostro ramo, ovvero il cambio di denominazione da "giudiziaria" a "legale". Per chi, come noi dell'Ufficio Legale di ARAG, si occupa ogni giorno di difendere le buone ragioni della nostra clientela, ora viene finalmente confermato quel ruolo di assistenza e consulenza, svolto da sempre e mai del tutto valorizzato compiutamente.

Questa novità permette di presentare ai clienti un servizio legale completo, che contempla tutte le possibili forme di difesa dei loro interessi, comprese le sedi non strutturalmente legate al mondo del contenzioso giudiziario.

L'importanza e l'unicità dell'assistenza offerta dall'Ufficio Legale si possono apprezzare anche da un particolare apparentemente secondario ma, in realtà, molto significativo. A differenza, infatti, dei principali articoli riguardanti la gestione dei sinistri del ramo danni (dove si cita prevalentemente il termine generico "impresa" quale soggetto attivo della fase di liquidazione), solamente in quelli dedicati

alla Tutela Legale il codice utilizza specificamente quello di "personale", esaltando la componente soggettiva del servizio e la sua unicità in ambito assicurativo.

Questa specializzazione è ulteriormente accentuata dalla norma che riconferma la separazione, nella gestione, di chi presta il servizio di assistenza e consulenza legale dai liquidatori in altri rami (art.164).



In effetti, il servizio di Tutela Legale che offriamo, oltre alla qualità delle garanzie assicurative, presenta alcune caratteristiche peculiari. Il personale deve possedere solide conoscenze giuridiche e deve essere costantemente aggiornato, per dare una pronta risposta alla clientela.

Le expertises nella valutazione della coerenza e congruità delle parcelle professionali, rispetto all'attività effettivamente svolta per il cliente dai professionisti incaricati, rappresentano un valore unico nel panorama assicurativo.

Conoscenze ma non solo; è necessario combinare sapientemente il sapere tecnico con un'altrettanto spiccata capacità relazionale da "consulente telefonico" che sia di supporto al cliente soprattutto nelle situazioni di stress tipicamente legate alle vertenze legali.

Una fattiva relazione con l'avvocato, che crei consapevolezza dei rispettivi ruoli e sviluppi fiducia reciproca, rappresentano l'ulteriore requisito che unitamente ai precedenti rendono veramente speciale il servizio offerto dall'Ufficio Legale. ● **Giovanni Bernardi**

ARAG aggiorna la grafica delle proprie polizze

Clausole più chiare per tutelare i clienti

Le polizze di Tutela Legale di ARAG si presentano oggi con numerose parti evidenziate in carattere grassetto. La ragione di questo *restyling* deriva dal rispetto dell'obbligo, previsto dal Codice delle assicurazioni private, che all'articolo 166 recita: *"Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente. Le clausole che indicano nullità, decadenze, limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza."*

Scopo della norma è quello di far sì che i testi delle polizze offrano al contraente considerato più debole, cioè all'assicura-

to, una visione chiara e immediata delle clausole che annullano o limitano la copertura e la portata delle garanzie previste dal contratto. L'Ania, l'Associazione che riunisce le imprese di assicurazione, ha identificato le condizioni contrattuali di cui è necessaria l'evidenziazione. In particolare si tratta di segnalare tutte le pattuizioni che restringono l'ampiezza della copertura assicurativa, quindi quelle relative ai rischi non compresi, ai rischi esclusi, alle delimitazioni di natura temporale e a quelle relative alle modalità del sinistro.

Le compagnie devono quindi evidenziare le clausole di *"esclusione della copertura"*, come per esempio quella che recita:

"le garanzie non sono valide in materia fiscale o amministrativa" o le clausole che determinano l'esistenza dell'obbligo in capo all'assicuratore di fornire copertura ai soli sinistri denunciati entro od oltre determinati termini temporali.

Sono di questo tipo le cosiddette clausole di *claims made*, che dispongono la limitazione della copertura ai sinistri denunciati, per esempio, nel corso della durata contrattuale oppure quelle che prevedono un periodo di carenza degli effetti della polizza.

Con l'aggiornamento delle polizze, ARAG è sempre in prima linea nella migliore offerta di servizi e nella tutela dei propri clienti. ● **Olivia Flaim**



In Italia e nel mondo Tutela Legale si dice ARAG.

ARAG nel mondo: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Olanda, Slovenia, Spagna, Svizzera, USA. In tutti gli altri paesi d'Europa e nell'area del Mediterraneo ARAG è presente con delegazioni e con una rete di corrispondenti.

